



Alla c.a. Referenti degli Ambiti Territoriali per la  
programmazione sociale

e, p.c., INPS - Direzione centrale Ammortizzatori sociali

Membri Comitato per la lotta alla povertà

Coordinamento tecnico Commissione Politiche sociali  
della Conferenza delle Regioni e delle Province  
Autonome

ANCI - Dipartimento welfare e politiche sociali

**CdG:** MA14-01

**Oggetto:** Indicazioni operative legate all'attuazione del Reddito di Inclusione (REI) con particolare riguardo alla sottoscrizione dei progetti personalizzati di presa in carico e al cambio di residenza.

A seguito di diverse segnalazioni e richieste di chiarimenti pervenute dagli Ambiti e dai Comuni, appare opportuno chiarire alcuni aspetti operativi legati all'attuazione del Reddito di Inclusione, con particolare riguardo agli aspetti in oggetto specificati.

**1. Obbligo di comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione dei progetti personalizzati nei casi di trasformazione del SIA in REI.**

Facendo seguito alla nota prot. 7012 del 26 giugno 2016 con la quale sono state fornite indicazioni circa gli obblighi di comunicazione all'INPS dell'avvenuta sottoscrizione dei progetti personalizzati di presa in carico da parte dei nuclei beneficiari del REI, con particolare riferimento alla deroga dei tempi previsti per tale comunicazione per l'anno 2018, si rappresenta che tale obbligo di comunicazione è previsto anche per i soggetti che, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, hanno richiesto e ottenuto la trasformazione del SIA in REI. Pertanto, al fine di evitare la sospensione dell'erogazione del beneficio, occorre comunicare, entro sei mesi dal mese di prima erogazione del REI e secondo le modalità e le tempistiche specificate nella citata nota del 26 giugno 2016, tramite la

piattaforma INPS dedicata al REI, l'avvenuta sottoscrizione dei progetti personalizzati già predisposti per il SIA, anche qualora non si ritenga necessario aggiornarli ai sensi del succitato comma 3. Con riguardo, invece, ai progetti personalizzati già predisposti per il SIA che, sulla base della valutazione dei bisogni del nucleo, necessitano di essere aggiornati, occorre sia far sottoscrivere al nucleo familiare il nuovo progetto che darne comunicazione all'INPS nelle modalità e tempistiche sopra descritte. Si precisa che le comunicazioni in questione devono essere inviate all'Istituto anche negli altri casi in cui il nucleo familiare sia già stato valutato dai competenti servizi territoriali e disponga di un progetto per finalità diverse da quelle di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

## **2. Stato di disoccupazione e patto di servizio.**

Sono pervenuti alla scrivente quesiti in merito allo status di disoccupazione e alla possibilità di redigere il patto di servizio da parte dei Centri per l'impiego nel caso in cui vi siano soggetti beneficiari del REI che pure svolgano attività lavorative. In proposito si richiama l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo, che recita: *"Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"*. Pertanto, laddove, in questi casi, emerga in esito al pre-assestamento una problematica comunque esclusivamente connessa alla situazione lavorativa dei componenti il nucleo, pur occupati, il responsabile dell'analisi preliminare, deve contattare il competente centro per l'impiego affinché gli interessati siano convocati e il patto di servizio venga, ove opportuno, redatto entro i termini previsti. Si ricorda ad ogni modo anche la possibilità di cui all'art. 5, co. 8, del medesimo d. lgs., per cui in assenza di bisogni complessi può procedersi ad una progettazione in versione semplificata a cui provvede il servizio sociale.

### **3. Cambio di residenza.**

Per quanto riguarda la gestione nel sistema INPS dei nuclei familiari che, in corso di fruizione del beneficio, trasferiscano la residenza in altro comune, si rappresenta che, al momento, non è ancora presente una specifica funzione, ma che l'INPS sta predisponendo i necessari sviluppi procedurali. Ad ogni buon conto, si segnala che, fatta salva in ogni caso l'erogazione del beneficio, qualora il cambio di residenza del nucleo familiare beneficiario determini l'impossibilità da parte dei servizi sociali del Comune dove è stata presentata la domanda di seguire efficacemente la presa in carico, gli uffici dei servizi sociali dei Comuni interessati dovranno accordarsi per la condivisione di tutta la documentazione utile. Nelle more della definizione di una procedura che consenta di modificare i dati relativi alla residenza nella piattaforma informatica INPS e l'accesso alle informazioni riguardanti il nucleo familiare beneficiario da parte dei responsabili del Comune nel quale il nucleo ha trasferito la residenza, è comunque il Comune presso cui è stata presentata la domanda che resta responsabile dell'aggiornamento della piattaforma INPS, in particolare, spuntando l'apposito *flag*, con riferimento alla sottoscrizione del patto.

Cordialmente,

IL DIRETTORE GENERALE  
Raffaele Tangorra

*Siglato*  
*Il Dirigente*  
*Cristina Berliri*

*NFV/TC*